

N. R.G. 90200651/2010



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Catania

Quinta CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Clara Castro
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **90200651/2010** promossa da:

MAURIZIO CASSELLA (C.F. **SMRZ64S11C351D**), con il patrocinio dell'avv. **TAVERNA SANIO** e dell'avv. **Stefano Spampinato**, elettivamente domiciliato in **VIA MUSUMECI, 28 95100 CATANIA** presso il difensore avv. **TAVERNA SANIO**

APPELLANTE

contro

FRANCESCO ANTONINO ARENA (C.F. **FRNC54S11C351D**), con il patrocinio dell'avv. **BARBARINO DOMENICO**, elettivamente domiciliato in **VIALE JONIO N. 1 CATANIA** presso il difensore avv. **BARBARINO DOMENICO**

APPELLATO

CONCLUSIONI

All'udienza del 28-1-2015 la causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con sentenza di data 12/16-11-2009 il giudice di pace di Mascalucia, in accoglimento della domanda di **Arema Francesco** condannava **Cassella Maurizio** al pagamento, in favore del predetto, dell'importo di € 580,00 oltre interessi legali dalla data di messa in mora, nonché al pagamento delle spese del giudizio.

Avverso detta decisione proponeva appello il **Cassella** con atto di citazione notificato il 20-4-2010 con il quale, deducendo che il giudice di primo grado aveva erroneamente valutato le testimonianze rese; che del tutto inattendibili erano le risultanze della ctu, peraltro erroneamente valutate dal decidente, chiedeva che, in riforma della sentenza, si dichiarasse che nessuna responsabilità era a lui ascrivibile per i vizi riscontrati nel motorino; che sussisteva la sua buona fede; in subordine, chiedeva dichiararsi la decadenza di cui all'art. 1495 c.c. e la tardività della domanda giudiziale e della denuncia dei vizi della cosa venduta; con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio.

Costitutosi l'**Arema** recepeva la nullità dell'atto di appello perché in violazione dell'art. 342 cpc, nella parte in cui veniva formalmente rinnovata la richiesta di declaratoria di decadenza dall'azione; nel

pagina 1 di 2



merito ne contestava la fondatezza e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

All'udienza del 28-1-2015 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come sopra precisate, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Ciò premesso in fatto, osserva il decidente che l'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 339 cpc.

Invero il terzo comma di detto articolo stabilisce che le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113 cpc c. II, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.

Secondo giurisprudenza costante della Suprema Corte, in base al combinato disposto degli art. 339 c.III e 113 c.II cpc sono da ritenersi inappellabili(e perciò immediatamente ricorribili in Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di €1.100,00, sia che abbiano statuito su questioni di merito, sia che abbiano statuito solo su questioni di competenza, sia che il giudice abbia o meno deciso il merito secondo equità o secondo diritto (cfr. Cass. 7-12-2004 n.22971; Cass. 25-11-2005 n.24902; Cass.31-7-2006n.17430).

Nella fattispecie in esame, poichè il valore della causa era certamente inferiore al limite sopra indicato avendo chiesto l'attore la restituzione del prezzo pagato (€ 580,00) e la condanna al risarcimento del danno in misura di € 500,00 e comunque in misura tale da contenere il valore complessivo della causa entro €1.032,91 , come specificato nella citazione in primo grado e poichè i motivi di appello non concernono le violazioni indicate nella seconda parte del III comma dell'art. 339 cpc., l'appello va dichiarato inammissibile.

Trattandosi di rilievo officioso, possono interamente compensarsi tra le parti le spese di questo grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da **Casella Maurizio** con atto di citazione notificato il 20-4-2010 nei confronti di **Enna Francesco** avverso la sentenza inter partes resa il 12/16-11-2009 dal giudice di pace di Mascalucia, così provvede:

dichiara l'appello inammissibile e compensa interamente fra le parti le spese del giudizio.

Catania 12-5-2015

Il Presidente estensore

Dott.ssa Clara Castro

